

(N. 753-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1954 (V. Stampato N. 566)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1954

Approvazione ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia e la Spagna concernente la definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile, concluso a Madrid il 17 luglio 1952 e del relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — All'inizio dell'ultima guerra mondiale, 15 navi italiane, sorprese dalle ostilità, si rifugiavano in porti spagnoli. Dopo l'armistizio, 13 di esse rientravano a varie riprese in Italia; i piroscafi *Madda* e *Trovatore* venivano invece trattenuti dal Governo spagnolo a garanzia di una richiesta di indennizzo per l'asserito affondamento di 5 piroscafi spagnoli ad opera di sommergibili italiani e da esso noleggiati. L'Italia dal canto suo oltre la richiesta di restituzione dei due piroscafi avanzava diritti per la responsabilità della Spagna nella cattura da parte dei belligeranti di due nostri piroscafi e per il ritardo nella restituzione delle altre tredici navi internate insieme al *Madda* ed al *Trovatore*. Ripetute trattative non portavano a conclusione. Lo stesso pagamento dei noli dei due piroscafi trattenuti veniva sospeso nel 1949 per asserito eccesso dell'ammontare a suo tempo stabilito rispetto allo stato di efficienza dei medesimi ed ai prezzi correnti. Soltanto nel 1952 veniva raggiunto l'Accordo sottoposto oggi al vostro esame, nei seguenti termini essenziali:

1) assegnazione a ciascuna delle parti, mediante sorteggio, di uno dei due piroscafi, con conguaglio in dollari per la differenza di valore;

2) pagamento — in merci che interessino l'economia italiana, attraverso il conto previsto dall'Accordo di pagamento italo-spagnolo in extracontingente — da parte del Governo spagnolo della somma di dollari 350.000, quale liquidazione a *forfait* dei noli dovuti dalla data della sospensione e di ogni questione pendente fra i due Paesi in materia di marina mercantile.

Lo scambio aggiuntivo di Note stabilisce — a seguito del sopravvenuto esaurimento del *plafond* di finanziamento previsto nell'Accordo dei pagamenti, ad evitare l'attesa del formarsi di nuove disponibilità — modalità particolari di pagamento mediante l'apertura di un « conto speciale » extra-contingente. Il risultato non trascurabile della lunga trattativa merita, a parere del vostro relatore, il vostro consenso.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo tra l'Italia e la Spagna relativo alla definizione delle questioni pendenti in materia di marina mercantile, concluso a Madrid il 17 luglio 1952, nonchè il relativo scambio di Note effettuato a Madrid il 22 gennaio 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di Note.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una pari riduzione del fondo iscritto nel capitolo 508 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.